



**COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO**

PROVINCIA DI VICENZA

Sede principale: Piazza Roma, n. 35 - 36048 Barbarano Mossano

Sede secondaria: via Garibaldi, n. 14

☎ 0444 788300 / 0444 886046 📠 0444 886760 Codice Fiscale – Partita IVA 04139610242

All. A



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL
PATROCINIO DA PARTE
DEL COMUNE**

Allegato alla delibera di Consiglio comunale nr. 25 del 08/07/2022

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto	pag. 1
Art. 2 – Criteri per la concessione del patrocinio	pag. 1
Art. 3 – Concessione di patrocini in casi eccezionali	pag. 1
Art. 4 – Patrocinio	pag. 2
Art. 5 – Obbligo di pubblicità del beneficiario	pag. 2
Art. 6 – Sponsor privati	pag. 2
Art. 7 – Responsabilità	pag. 3
Art. 8 – Altre autorizzazioni	pag. 3
Art. 9 – Entrata in vigore	pag. 3

Allegato

Modulo richiesta concessione patrocinio

ART. 1 - OGGETTO

- 1.L presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di patrocini da parte del Comune a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
- 2.Le disposizioni del presente sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della società civile.
- 3.Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale , civile, morale e culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché l'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
- 4.In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall'Amministrazione e pertanto rientrano nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 2 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il Comune concede il patrocinio al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che , in armonia con le norme dello Statuto e con gli atti di indirizzo del consiglio comunale perseguano fini di pubblico interesse, e , in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio
- promuovano l'attività ricreativa fra la popolazione
- favoriscano l'integrazione , l'aggregazione e la socialità fra le persone
- promuovano i valori della vita , della salute e sostengano la ricerca scientifica
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica
- promuovano la formazione e l'informazione
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità

Non sono suscettibili di sostegno invece le iniziative e le attività che:

- non siano di interesse pubblico
- sono incompatibili con quelle programmate dall'amministrazione comunale
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune
- abbiano carattere politico
- abbiano finalità lucrative sviluppate con attività commerciali e d'impresa, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo.

ART. 3 – CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o, comunque , finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune (es. richiesta di realizzazione di un film/documentario nel territorio comunale).
- 2.Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma 1, deve contenere una motivazione specifica che chiarisca in cosa consista la particolare rilevanza per la comunità locale derivante dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata ed è concesso dalla Giunta comunale.

ART. 4 – PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale.
2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco o al protocollo dell'ente, in tempo utile ed antecedente allo svolgimento dell'iniziativa, preferibilmente utilizzando il modulo del Comune allegato al presente regolamento.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, l'elenco degli eventuali sponsor, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se prevede forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato. L'istanza deve, altresì, permettere di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.
4. La richiesta di patrocinio è istruita dal Responsabile di Area individuata nel contesto dell'organizzazione degli uffici, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) Legge 241/1990 e s.m.i.
5. Il patrocinio è concesso con nota del Sindaco alle iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione comunale o con le finalità istituzionali;
 - riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al precedente art. 2, comma 1.
 - siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi
 - non abbiano fini di lucro
 - non abbiano carattere politico
 - non prevedano costi di ingresso all'iniziativa
 - si avvalgano dell'utilizzi di volontari.
6. Il Sindaco, prima di adottare il provvedimento di concessione del patrocinio, può consultare la Giunta comunale.
7. In mancanza del provvedimento di concessione del patrocinio, lo stesso si ritiene negato.
8. Il richiedente deve evidenziare la concessione del patrocinio da parte del Comune nelle forme prescritte al successivo articolo 5.

ART. 5 – OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEL BENEFICIARIO

1. Dopo la concessione del patrocinio il beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Barbarano Mossano*" unitamente al logo/stemma comunale.
2. Chi sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente il logo/stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ART. 6 – SPONSOR PRIVATI

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni, o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

- 1.La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connesse all'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
- 2.Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venisse utilizzato impropriamente , senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di danni subiti.

ART.8 – ALTRE AUTORIZZAZIONI

- 1.La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta o pagamenti richiesti per la realizzazione delle manifestazioni.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla e gli stessi dovranno essere depositati in sede di ritiro del provvedimento di concessione del patrocinio.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

- 1.Il presente entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio comunale.
- 2.Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale. Sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni Generali", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultima caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata/aggiornata.